CIRCOLO DEGLI OPERAI

MANACCA

STATUTO = REGOLAMENTO

PREMESSA

Il presente Statuto-Regolamento,improntato alla più sana comprensione dei bisogni della classe operaia,sia nel campo economico che sociale,affine ai postulati di amore verso la Patria e la famiglia, comprende una serie di articoli che regolano e tutelano l'ordine interno della Società.=

Denominazione e Insegna del Sodalizio

Art.I =Il sodalizio avrà per sua denominazione la scritta"Circolo degli Operai"e tale denominazione dovrà figurare su tutto l'intesto del carteggio amministrativo,così come sull'insegna da apporre al di fuori dei locali del Circolo.=

Art. 2

VESSILLO O STENDARDO

Il Sodalizio sceglie a Vessillo o Stendardo i colori della Patria, e sulla Coccarda azzurra dovranno figurare in lettere oro e sui due lati della Coccarda stessa,la scritta"Circolo Degli Operai-Manacca".

ESPOSIZIONE DEL VESSILLO

ART.1

Il vessillo verrà esposto nelle seguenti occasioni:
Nelle ricorrenze di feste Nazionali;per lutto in occasione di morte di personalità rivestebti alte cariche dello Stato e così specificate:In occasione della morte del RE,dei membri della Reale Casa,del Capo dei Ministri e di altre personalità la cui morte verrà dichiarata lutto Nazionale.=Per tale occasione verrà esposta la bandiera a mezz'asta ed abbrunata.=
Nel giorno in cui avvengono riunioni straordinarie dell'assemblea e in tutti gli altri casi non previsti dal presente Regolamento,e per

i quali verrà richiesto dalle Autorità preposte.=

INDIRIZZO POLITICO

ART. 4

Il sodalizio non ha colore politico,e quindi lascia ampia libertà di professare,ad ogni iscritto,la sua fede,salvo che questa non sia in contrasto con i postulati del buon cittadino,dedito al culto della Patria,della famiglia e del lavoro.= Sono quindi proibiti,nei locali del Circolo,di tenere discorsi intonati a politica Antinazionale o comunque non consoni alle buone regole di affratellamento e suscettibili a compromettere l'esistenza stessa del Circolo.=

COSTITUENTE

ART. 5

L'Assemblea é a carattere deliberativo,le quali verranno sancite su apposito registro delle deliberazioni e acquistano immediata esecuzione e obbedienza da parte di tutti i soci.=

SOPPRESSIONI O AGGIUNTA DI NUOVI ARTICOLI

ART. 6

La soppressione o l'aggiunta di nuovi articoli al presente Regolamento avverrà mediante seduta straordinaria in prima convocazione,se si ottiene la presenza al voto di almeno i due terzi dei soci iscritti, e in seconda convocazione a qualsiasi numero di intervenuti.=

CARICHE SOCIALI

ART. 7

Il Sodalizio dopo l'avvenuta approvazione del presente Statuto-Regolamento,passerà alla nomina delle carche sociali,le quali verranno scelte fra quei soci la cui probità,moralità e capacità,daranno sicuro affidamento verso la responsabilità che assumono,onde tutelare,e se il caso ,fare rispettare l'ordine interno,e provvedendo altresì alla saggia amministrazione della cosa sociale.=

Dette cariche comprendono::

A)Un Presidente;B)Un Vice Presidente;C)Tre membri Consiglieri;D)Un

Segretario,membro consigliere di di-ritto;E)Un Cassiere, membro consigliere di diritto.=

DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

ART. 8

Le cariche sociali,di cui all'articolo precedente,hanno la durata di un anno a partire dal gennaio al gennaio di ogni anno.=Di conseguenza nel mese di gennaio di ogni anno la Commissione s'intende decaduta.=

COMPITI DELLA COMMISSIONE

ART. 9

I compiti della Commissione ,qualora non siano contenuti nel presente Statuto Regolamento,riguardano::

L'amministrazione dei beni e della cassa del sodalizio,il cui lato finanziario deve essere curato e attivamente sorvegliato,l'arreda - mento sobrio e dignitoso del locale di adunanza,al solerte disbrigo di tutte le pratiche che interessano la comunità.=

ART. IO

La commissione eletta fra i soci effettivi più solerti ed operosi, non é,unitamente al suo Presidente,uno strumento di imperio o di assoluto predominio.=La sua principale attività sta nel sapere operare con calma e pazienza,e mai offendere la suscettibilità del socio.

La carica loro affidata non deflette dalle sanzioni previste dello art.33 al titolo atti disciplinari,all quale loro stessi incorrono.=

DECISIONI ARBITRALI DELLA COMMISSIONE

ART. II

Quando una decisione della Commissione é riconosciuta dall'assem= blea volutamente dolosa o arbitrale,e questa colpisce la personalità di uno o più soci,e qualora non rivesti carattere più grave,essa soggiace alla disposizione di cui all'art.seguente.=

ART. I2

Qualora uno opiù membri della Commissione,si siano resi colpevoli

di provvedimenti arbitrali,di cui all'art.II,essi a giudizio di appo-
sita commissione arbitrale,all'uopo istituita,incorrono alla sospen-
sione a tempo della durata da uno a tre mesi,dal frequentare i locali
del Circolo.=Della decadenza della carica affidatagli,se l'arbitrio
comporta diffamazione o calunnia.=Qualora,invece,l'azione di uno o
più membri della Commissione,riveste carattere di reato,quale sottra-
zione di somme della cassa o di cosa di proprietà del sodalizio,amman-
chi sperperi ecc.,verranno,tramite inappellabile giudizio della Com-
missione Arbitrale,sottoposti a procedimento penale.=

COMMISSIONE ARBITRALE

ART. I3

La commissione arbitrale,rivesta ed ha il carattere e le funzioni di
competenza straordinaria,e la sua decisione,come al secondo comma del-
l'articolo precedente,sono inappellabili.=E'composta di sette membri
scelti fra elementi i più ponderati del Circolo,su votazione unanime
dell'assemblea,e decide unicamente per i soli casi previsti allo arti-
colo precedente.=Le decisioni date dalla Commissione Arbitrale,saran-
no ugualmente,come all'articolo 5,sancite sullo apposito registro del-
le deliberazioni,e poste in evidenza,su speciale ordine del giorno,
alla visibilità dei soci.=

ASSENZA GIUSTIFICATA

ART. I4

Se convocata l'assemblea,e per cause di forze maggiori,il Presidente
non può intervenire,il vice Presidente ne assume le funzioni con tut-
te le prerogative.=

ASSENZA ARBITRARIA

ART. I5

QUALORA PER DELIBERATO PROPOSITO,il Presidente o altro membro-consi-
gliere,trascura di intervenire alla fissata riunione e se tale tra-
scuratezza riveste il carattere di ostruzionismo,la seduta avviene
ugualmente,ed il vice Presidente,giusta la facoltà che gli attribui-

ne l'articolo precedente,rende decaduto il Presidente,per la cui nomina,l'assemblea seduta stante provvederà.=

CONDIZIONI DEI SOCI

ART. 16

Possono far parte del Circolo,tutte quelle categorie di cittadini, la cui condizione professionale e moralità danno sicura garenzia di di appartenervi.=

DOMANDE A SOCI

ART. 17

Le domande a socio effettivo o provvisorio,debbono essere sottoscrit te dall'interessato e dovranno essere uniformate alle prescrizioni e all'obbedienza di quanto contenuto nel presente Regolamento,e dovranno portare,in calce alle domande stesse,la firma di tre soci effettivi,a titolo e garenzia del socio da ammettere.=

ESAME DELLE DOMANDE

ART. 18

Le domande di cui all'articolo precedente,prima ancora di passare allo esame dell'assemblea,verranno esaminate e vagliate,in un primo tempo,dalla Commissione,la quale attraverso le risultanze,può rigettare le domande e ordinare la restituizione dello zeppo versato.=

DIRITTO A VOTO

ART. 19

Hanno diritto a voto solamente i soci effettivi.=

== Z E P P O ==

ART. 20

Le domande per i soli soci effettivi,dovranno essere accompagnate da bolletta rilasciata dal cassiere del Circolo,la quale comprova l'avvenuto versamento della somma di L.....a titolo di fondo cassa,la cui mancanza non da adito all'accettazione di essa.=

RETTA MENSILE

variabile di volta in volta,in rapporto al tempo e parecchio alla categoria cui il socio appartiene.=

CATEGORIE DEI SOCI

ART. 21

Le categorie cui possono appartenere i soci,rispetto alla età ed alla posizione,sono di tre ordinie cioè:=

I°)Soci effettivi;=2°)Soci provvisori;=3°)Figli di soci.=

Salvo quanto disposto con l'articolo 12,non hanno diritto a voto i soci provvisori,per i quali la dimora è a carattere temporaneo.=

F I G L I DI SOCI

ART. 22

Il figlio di socio che abbia compiuto gli anni 18 oppure abbia contratto matrimonio,a sua richiesta,automaticamente fa passaggio a socio effettivo,con tutte le prerogative che tale titolo gli consente.=

Detto figlio di socio ha il diritto,anche prima di avere compiuto il 18° anno di età,di frequentare il Circolo,salvo che la sua condotta non sia di contrasto al presente regolamento.=.=

D O V E R I DEI SOCI

ART. 24

Il sodalizio ha le stesse prerogative della famiglia: il socio,di conseguenza,deve tenere nei locali del Circolo un contegno corretto ed irreprensibile,confacente alla propria dignità,e del tutto scevro alle pretenzioni.=

ART. 25

In caso di diverbio tra socio e socio,sorto nei locali del Circolo, egli dovrà sempre contenersi e non dare in esclamazioni ed invettive, e solo quando il caso assume le forme di calunnia o diffamazione,rivolgersi alla commissione,alla quale spetta il compito di far ritrattare l'insulto al fine di una facile risoluzione del diverbio e perchè il fatto rimanga nell'ambito della società.=

ART. 26

Il socio nell'entrare al Circolo,nel quale si accede nello abbiglia-

variabile di volta in volta,in rapporto al tempo e parecchio alla categoria cui il socio appartiene.=

CATEGORIE DEI SOCI

ART. 21

Le categorie cui possono appartenere i soci,rispetto alla età ed alla posizione,sono di tre ordinie cioè:=

I°)Soci effettivi;=2°)Soci provvisori;=3°)Figli di soci.=

Salvo quanto disposto con l'articolo 12,non hanno diritto a voto i soci provvisori,per i quali la dimora è a carattere temporaneo.=

F I G L I DI SOCI

ART. 22

Il figlio di socio che abbia compiuto gli anni 18 oppure abbia contratto matrimonio,a sua richiesta,automaticamente fa passaggio a socio effettivo,con tutte le prerogative che tale titolo gli consente.=

Detto figlio di socio ha il diritto,anche prima di avere compiuto il 18° anno di età,di frequentare il Circolo,salvo che la sua condotta non sia di contrasto al presente regolamento.=.=

D O V E R I DEI SOCI

ART. 24

Il sodalizio ha le stesse prerogative della famiglia: il socio,di conseguenza,deve tenere nei locali del Circolo un contegno corretto ed irreprensibile,confacente alla propria dignità,e del tutto scevro alle pretenzioni.=

ART. 25

In caso di diverbio tra socio e socio,sorto nei locali del Circolo, egli dovrà sempre contenersi e non dare in esclamazioni ed invettive, e solo quando il caso assume le forme di calunnia o diffamazione,rivolgersi alla commissione,alla quale spetta il compito di far ritrattare l'insulto al fine di una facile risoluzione del diverbio e perchè il fatto rimanga nell'ambito della società.=

ART. 26

Il socio nell'entrare al Circolo,nel quale si accede nello abbiglia-

ce dei delitti infamanti.=Contegno irriverente tenuto nei locali del Circolo o verso la famiglia.=

ART. 32

Chi si sia reso colpevole del reato previsto al prima comma dello articolo precedente,sarà espulso,e tale decisione verrà posta dallo ordine del giorno e quindi all'indice dei soci.=

ART. 33

Il socio che sia incorso al secondo comma dell'articolo 31,é punito con la sospensione a tempo da uno a tre mesi,e se il caso si ripete la sopsensione può essere protratta fino ad un anno.=

ART. 34

Il socio che su invito del Presidente,non interviene all'accompagnamento di un socio decesso,o di personalità previste dall'articolo seguente,incorre alla punizione di cui all'articolo 33 e se il caso riveste carattere abituale,fino all'espulsione.=

D I S C R I M I N A N T E

ART. 35

La punizione di cui all'articolo precedente non verrà inflitta al socio che dimostri la impossibilità a potere intervenire e comprovi, verbalmente o documenta il caso di forza maggiore.=

ACCOMPAGNAMENTO FUNEBRE

ART. 36

L'accompagnamento funebre con bandiera é obbligatorio nei casi seguenti::

A)Per tutte le categorie di soci e famiglia i cui componenti abbiano superato il settimo anno di età.=

B)Per il primo cittadino del Comune.=

C)Per il Capo religioso del Comune

D)Per il capo della magistratura locale

E)Per il comandante della locale Stazione dei RR.CC.

F)Per il medico condotto e ufficiale sanitario

ART. 37

L'accompagnamento funebre di cui allo articolo precedente comporta agli attributi di cui allo articolo 34 o alla discriminazione dello articolo 35.==

ASSISTENZA A FAMIGLIE DI SOCI

ART. 38

Per la morte di un socio,o di componenti la sua maniglia i quali abbiano superato il settimo anno di età,o di esponenti quali elencati all'articolo 36,il Circolo terrà un lutto di giorni tre (3),dandone avviso mediante listoni neri posti alla porta del sodalizio.=

ART. 39

Fino ache non verrà raggiunto l'equilibrio economico e finanziario della Nazione,e la cassa del Sodalizio sia in forte riserva,la società non é tenuta a corrisponddre alla famiglia del socio decesso alcuna elargizione od indennizzo,anche a puro titolo di approntazione della cassa funebre.=

Art. 40

Qualora le condizioni della famiglia del socio decesso versano in pietosa miseria,e qualora la riserva finanziaria del sodalizio lo consenta,la Commissione é facultata a dare un apporto in denaro a secondo delle possibilità.=

GIU O C H I

Art. 4I

E' consentito,nei locali del Circolo,l'uso delle carte da giuoco a scopo ricreativo.=

Art. 42

Sono severamente proibiti quei giuochi che rivestano la figura di zardo,compresi quelli cui la posta in giuoco sorpassi la giusta mra.==E' proibito l'uso delle carte da giuoco ai soci che non hanno raggiunto il I8° anno di età.==

C O N C I L I A Z I O N I

ART. 44

L' stretto osservanza della deliberazione di intervenire con i suoi buoni uffici,anche al di fuori dell'ambito sociale,per tutte le cause di lite sorte fra i soci,allorchè di attigare la parti la contrasto ed ottenere una pacifica soluzione del caso stesso.=

D I V I E T I

ART. 44

Il socio,in rapporto alla propria dignità e convenevolezza,non deve condurre con se,nei locali del Circolo,persone estranee o comunque pervenute,a meno che non si tratti di elementi forestieri,la cui condizione sia pari a quella del socio che lo conduce.=

DIVIETO A FREQUENTARE IL CIRCOLO

ART. 45

E' fatto assoluto divieto di frequentare il Circolo alle persone che non figurano iscritte nello elenco dei soci,eccetto coloro,che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo ultimo dell'art.Precedente.=

ART. 46

Contro coloro che pur non avendo diritto,persistono nella idea di volervi penetrare,sarà provveduto a termini di legge.=

V A R I E

ART. 47

Per tutto quanto non contenuto nel presente Regolamento,sarà atto di discussione e di approvazione dell'assemblea che deciderà della iscrizione o meno di nuovi articoli da aggiungere al presente.=Tutte le votazioni saranno fatte a scrutinio segreto.===

==========

Posto all'approvazione dell'assemblea nella seduta plenaria del giorno venti del mese di agosto 1944.==Il Presidente:F/to
Il Segretario:F/to

E' copia conforme al suo originale.==

Il Segretario Il Presidente

Camacca li 26 novembre 1945